



## ORDINANZA N° 17/2024/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	<b>Porto di Vibo (VV). Occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi finalizzati al supporto delle attività cinematografiche relative alla fiction "Sandokan".</b>
-----------------	--

### IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

**VISTA**

l'istanza/PEC pervenuta in data 8/6/2024 e successive integrazioni, con le quali, la "LuxeVide"- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A.- ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi a supporto dello svolgimento delle attività cinematografiche relative alla fiction "Sandokan", con le modalità di seguito indicate:

	<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Ora</b>
<b>Area logistica di supporto ad attività cinematografiche</b>	<b>Banchina Fiume e Piazzale antistante Capitaneria</b>	<b>19/06/2024</b>	<b>06:00 – 24:00</b>

**VISTO**

il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

**VISTA**

l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "Regolamento di sicurezza portuale", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;

**VISTA**

l'Ordinanza n. 39/2024 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "Riprese cinematografiche serie TV", in data 14/6/2024;

**VISTA**

l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina";

**VISTA**

l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova "Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina";

**CONSIDERATO**

che le suddette aree demaniali marittime portuali saranno in parte occupate dall'allestimento necessario alle attività richieste;

**CONSIDERATO**

che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata di svolgimento delle attività;

**CONSIDERATO**

pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento degli eventi in questione;

**RITENUTO**

di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

**PRESO ATTO**

che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;

**VISTO**

l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: [www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti](http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti);
- CONSIDERATO** l'evento volto al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, avente carattere di promozione turistica, nonché l'esigua durata delle attività da svolgersi, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M\_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### RENDE NOTO

Che dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al giorno 19/06/2024 compreso, nelle zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina, precisamente sulla Banchina Fiume e sul Piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché sulla Banchina Bengasi, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone interessate con le seguenti modalità:

	<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Ora</b>
<b>Area logistica di supporto ad attività cinematografiche</b>	<b>Banchina Fiume e Piazzale antistante Capitaneria</b>	<b>19/06/2024</b>	<b>06:00 – 24:00</b>

### ORDINA

#### ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (Banchina Fiume e piazzale antistante la Capitaneria di Porto, nonché sulla Banchina Bengasi), ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

1. Nella data e nelle fasce orarie sopra indicate al "Rende noto", non è consentito l'accesso con autoveicoli sull'area suindicata;

2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli alle aree interdette destinate allo svolgimento della manifestazione e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento delle stesse;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio;
4. E' vietato, altresì, il transito di mezzi pesanti, nonché la sospensione di tutte le attività ad opera della ditta terminalista, incluse le eventuali istanze di alaggio e varo presso la banchina Bengasi.

## **ART. 2**

### **MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE**

La **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A** - è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
2. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
3. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina;
4. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno della **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A;**
5. Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo;
6. Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area d.m. in parola;
7. Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
8. Tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi;
9. Garantire una viabilità perimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
10. Acquisire, laddove indispensabile, l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
11. l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
12. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta, laddove esistenti;
13. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata della manifestazione;
14. Tenere sgombera l'area antistante dell'ufficio amministrativo decentrato di Vibo dell'Autorità di Sistema Portuale, quale zona di atterraggio per eventuale elisoccorso;
15. Posizionare almeno due estintori in punti visibili e pronti all'uso;
16. In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste negli elaborati tecnici allegati alla presente Ordinanza.

### **ART.3 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI**

La **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** dovrà:

5. Garantire aree sterili ai margini delle zone destinate all’installazione delle strutture amovibili, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
6. Le strutture amovibili da installare dovranno essere dotate di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
7. Le strutture amovibili dovranno essere prive di angoli vivi ed installate con sistemi di ancoraggio resistenti alle intemperie o avverse condimeteo;
8. Le strutture amovibili dovranno essere, altresì, fissati al suolo in maniera stabile ovvero rispettando i requisiti di legge, ai fini della sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008;
9. Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
10. Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
11. Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall’ esercente autorizzato all’esercizio delle attività.

### **ART. 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE UNITA' A SUPPORTO**

La **“LuxeVide” - Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere sempre mantenute le distanze minime di sicurezza tra le unità da ormeggiare presso la banchina Fiume e le unità già ormeggiate presso le banchine vicine a quella utilizzata per lo svolgimento della manifestazione, in modo tale da consentire l’evoluzione in piena sicurezza delle unità stesse all’interno del bacino portuale; più in particolare, dovrà essere sempre assicurata una ampiezza di specchio acqueo a disposizione per il transito e la manovra pari ad almeno due volte la lunghezza delle stesse unità in transito/manovra;
2. le manovre di ormeggio e disormeggio ed il transito all’interno degli specchi acquei di cui trattasi dovranno essere condotte sempre in assoluta sicurezza e con la più rigorosa osservanza delle regole della buona arte marinaresca, restando in capo all’Ente promotore la responsabilità di valutare la tipologia e le dimensioni delle unità che sarà possibile di volta in volta ormeggiare, in considerazione degli spazi in concreto disponibili e delle condizioni meteo marine presenti;

### **ART. 6 DURATA**

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente nel periodo riportato al “Rende noto”.

Decorsi i suddetti termini, la **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun’altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell’autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l’autorizzazione all’uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l’eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte della **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** per utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato l'interesse pubblico superiore, nonché il carattere di promozione turistica delle attività da svolgersi, nonché l'esigua durata delle stesse, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO**

**La “LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la **“LuxeVide”- Finanziaria per iniziative audiovisive e telematiche S.P.A-** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

#### **ART. 8 NORME FINALI**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

#### **ART. 9 SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

#### **ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ed all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

#### **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 18/06/2024

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL PRESIDENTE**  
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI